

[Home](#) Normativa di riferimento

Normativa di riferimento

I REGOLAMENTI UE

La normativa europea tutela i passeggeri che viaggiano nell'ambito dell'UE a bordo di treni, autobus, navi ed aerei, riconoscendo un insieme di diritti essenziali comuni ai quattro modi di trasporto collettivo. Tali diritti sono garantiti per ciascun modo di trasporto, anche se la misura della copertura e le norme specifiche sono diverse da un regolamento all'altro.

I diritti dei passeggeri sono riconosciuti dai Regolamenti Europei.

Le norme sono specifiche per ciascuna delle diverse modalità di trasporto:

- [regolamento \(CE\) n. 1371/2007](#) – trasporto ferroviario
- [regolamento \(UE\) n. 181/2011](#) – trasporto con autobus
- [regolamento \(UE\) n. 1177/2010](#) – trasporto via mare e per vie navigabili interne
- [regolamento \(CE\) n. 261/2004](#) – trasporto aereo

- [Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al COVID-19](#)
- [Raccomandazione \(UE\) 2020/648 della Commissione Europea del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19](#)

La Corte dei Conti Europea ha analizzato l'estensione e la portata dei regolamenti per verificare se i diritti dei passeggeri siano tutelati con efficacia e se i viaggiatori ne godano effettivamente. E ha formulato una serie di [raccomandazioni volte a migliorare il quadro normativo disciplinante i diritti dei passeggeri](#) e ad accrescere la consapevolezza. La Corte, inoltre, ha elaborato 10 suggerimenti per cercare di migliorare l'esperienza di viaggio di tutti i passeggeri.

- [Relazione speciale n. 30/2018: I passeggeri nell'Unione europea hanno pieni diritti, ma devono ancora lottare per farli rispettare](#)

APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI UE IN ITALIA

I Regolamenti sono la fonte legislativa europea direttamente applicabile in ogni Stato membro dell'Unione Europea. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per l'applicazione dei Regolamenti, comprese le sanzioni in caso di violazioni, e designa uno o più organismi responsabili.

I decreti legislativi attuativi dei Regolamenti UE in Italia individuano l'Autorità di regolazione dei trasporti quale organismo responsabile per la tutela dei diritti dei passeggeri in ambito ferroviario, autobus, marittimo e per vie navigabili interne.

Le norme attuative sono specifiche per ciascuna delle diverse modalità di trasporto:

- [decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70](#) – trasporto ferroviario
- [decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169](#) – trasporto con autobus
- [decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129](#) – trasporto via mare e per vie navigabili interne

L'Autorità ha approvato i relativi regolamenti sul procedimento sanzionatorio:

- [regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento \(CE\) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario](#)
- [regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento \(UE\) n.181/2011 che modifica il Regolamento \(CE\) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus](#)
- [regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento \(UE\) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne](#)

Per maggiori informazioni, si veda la sezione [‘ART per la tutela dei diritti dei passeggeri’](#)

